SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 916)

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 21 settembre 1977 (V. Stampati nn. **755, 783** *e* **872)**

d'iniziativa dei deputati CHIOVINI Cecilia, FABBRI SERONI Adriana, TRIVA, LODI FAUSTINI FUSTINI Adriana, ABBIATI Dolores, ARNONE, BERLINGUER Giovanni, BISIGNANI, BRUSCA, CARLONI ANDREUCCI Maria Teresa, CASAPIERI QUAGLIOTTI Carmen, GIOVAGNOLI Angela, MARRAFFINI, MILANI Armelino, MILANO DE PAOLI Vanda, PALOPOLI, SANDOMENICO, TESSARI Giangiacomo (755); BOFFARDI Ines, CAVIGLIASSO Paola, BURO Maria Luigia, CASADEI Amelia, LUSSIGNOLI, FORNI, CITARISTI, CARUSO Ignazio, BROCCA, CARLOTTO, CITTERIO, CASATI, BELCI, CASSANMAGNAGO CERRETTI Maria Luisa, QUARENGHI Vittoria, BELUSSI Ernesta, CAPPELLI, MASTELLA, QUIETI, TEDESCHI, MANCINI Vincenzo, PISICCHIO, PEZZATI (783); FERRI, FRASCA, SIGNORILE, MAGNANI NOYA Maria, BALLARDINI, FERRARI Marte, CRESCO, GIOVANARDI e TIRABOSCHI (872)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 ottobre 1977

Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

TESTO ERRATO

Art. 5.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio 1977, ed entro il 28 febbraio per gli esercizi successivi, il Ministero della sanità, la Commissione interregionale di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvede con proprio decreto a ripartire il fondo di cui all'articolo 1, in base al fabbisogno e all'effettivo stato di attuazione del piano.

TESTO CORRETTO

Art. 5.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio 1977, ed entro il 28 febbraio per gli esercizi successivi, il Ministero della sanità, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvede con proprio decreto a ripartire il fondo di cui all'articolo 1, in base al fabbisogno e all'effettivo stato di attuazione del piano.